

	<h1>COMUNE DI DECIMOMANNU</h1> <p>CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI</p> <p>I° SETTORE – (UFFICIO ATTIVITA' PRODUTTIVE)</p> <p>Piazza Municipio 1 - 09033 – Decimomannu (CA)</p>	
	<p>C.F. 80013450921</p> <p>P.IVA 01419800923</p>	<p>Tel. 0709667031 - 3486556900</p>

Allegato alla determinazione n. 251 del 21.02.2024

AVVISO PUBBLICO

FESTA DI SANTA GRECA DI MAGGIO - ANNO 2024

ASSEGNAZIONE DI AREE PUBBLICHE ALLE ATTIVITA DI SPETTACOLO VIAGGIANTE

SI RENDE NOTO CHE:

E' indetta procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione di aree pubbliche agli esercenti l'attività di spettacolo viaggiante in occasione della Festa di Santa Greca di Maggio - anno 2024.

L'assegnazione delle aree pubbliche disponibili agli esercenti lo spettacolo viaggianti in occasione della Festa di S. Greca che si terrà a Decimomannu dal 30 aprile al 4 maggio 2024 avverrà conformemente al Regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 26.05.2022 e secondo quanto stabilito dalle seguenti normative:

- il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6 maggio 1940 n. 635 e successive modificazioni e integrazioni;
- la L. 18.3.1968 n. 337 "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante";
- il Decreto del Ministero dell'Interno del 18.5.2007 "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante";
- l'elenco ministeriale delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti, di cui all'art. 4 legge 18.3.1968 n° 337, approvato con decreti ministeriali del 23.04.69 - 22.07.81 – 10.01.1985 - 01.06.89 successive modifiche e integrazioni;
- d.p.r. 31 Aprile 1994 n. 394
- la legge Regionale n° 24/2016;
- la Delibera della Giunta Regionale n° 10/13 del 27 .2.2018 recante "Modifiche alla delibera G.R. 11/14 del 28.2.2017 – direttive in materia di Sportello unico per le attività produttive e l'edilizia-." e relativi allegati;
- le leggi vigenti in materia di attività di spettacolo viaggiante anche se non espressamente richiamate nel presente atto.
- la circolare della Prefettura di Cagliari del 27.2.2012 acquisita al prot. 2878 del 2.3.2012;

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: ENTRO E NON OLTRE IL 21 MARZO 2024 h. 11.00.

NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE DOMANDE PERVENUTE PRIMA DELLA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO OSSIA PRIMA DEL 21 FEBBRAIO 2024.

1 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla presente procedura per la concessione delle aree pubbliche agli esercenti attività di spettacolo viaggiante in occasione della Festa di S. Greca di Maggio 2024 gli esercenti titolari di:

1. Licenza o autorizzazione per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante, rilasciata dal Comune di residenza;
2. Iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A., in qualità di esercente lo spettacolo viaggiante;
3. Tutte le attrazioni ricomprese nella licenza d'esercizio devono risultare regolarmente registrate ai sensi del D.M. 18/05/2007 ed essere in possesso del previsto codice identificativo ed essere in possesso del collaudo annuo.
4. In caso di subingresso in un'attività esistente, il nuovo titolare deve aver ottenuto da parte del Comune competente il cambio di titolarità dell'autorizzazione a carattere permanente e degli atti di registrazione ed assegnazione del codice identificativo.

Le attività di spettacolo viaggiante individuate dal D.M. 18 maggio 2007 e s.m.i. e dalla L. 18 marzo 1968 n. 337 e s.m.i. rientrano nel campo di applicazione della L.R. 28/2016.

2 LUOGHI DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'

L'area comunale disponibile per la Festa di S. Greca di maggio è quella antistante la piazza della Chiesa di Santa Greca adiacente al Polo fieristico.

3 PROCEDURE E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

La procedura di assegnazione del suolo pubblico costituisce, procedura preliminare e separata dalla presentazione della D.U.A. (dichiarazione unica autocertificativa) per il rilascio del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività.

Per l'individuazione degli assegnatari di suolo pubblico viene espletata apposita procedura ad evidenza pubblica che viene indetta con il presente avviso pubblico.

Le domande di richiesta di concessione di suolo pubblico, in bollo da €. 16,00, devono essere presentate, pena l'esclusione, direttamente presso l'Ufficio Protocollo del Comune o spedite a mezzo raccomandata A.R. o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it.

VERRANNO ESCLUSE LE DOMANDE INVIATE TRAMITE CASELLA DI POSTA ORDINARIA.

Le domande, qualora vengano inviate tramite PEC, dovranno, pena l'esclusione, essere sottoscritte con firma digitale del dichiarante oppure dovranno essere firmate e poi scansionate, Non verranno prese in considerazione domande prive di firma e quindi verranno escluse.

Verranno ritenute valide esclusivamente le domande compilate **utilizzando esclusivamente il modello predisposto dal Comune.**

TERMINE PERENTORIO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 21 MARZO 2024 h 11.00.

SARANNO ESCLUSE LE DOMANDE PERVENUTE DOPO LA DATA SOPRAINDICATA.

NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE DOMANDE PERVENUTE PRIMA DELLA PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO OSSIA PRIMA DEL 21 FEBBRAIO 2024

Si precisa che:

per le raccomandate farà fede il timbro postale di invio;

per le PEC la data e l'orario di arrivo alla casella PEC del Comune.

Nelle domande in bollo, da presentare al protocollo utilizzando la modulistica predisposta dall'amministrazione comunale contenente le dichiarazioni da rendere ai sensi del d.p.r. 445/2000, **dovranno essere indicati pena esclusione:**

a) generalità, domicilio del richiedente, recapito postale, numero telefonico di cellulare, indirizzo di posta elettronica certificata (pec) ; dati di iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A., ragione sociale della società;

b) codice fiscale, partita IVA;

c) il possesso dei requisiti morali di cui al TULPS e s.m.i;

d) il titolo giuridico di disponibilità della/e attrazione/i che si richiede vengano autorizzate, a titolo di proprietà, locazione o cessione di azienda e in caso di locazione o cessione d'azienda gli estremi del relativo titolo giuridico;

e) estremi della licenza permanente d'esercizio, data e comune che ha rilasciato il titolo con indicazione degli estremi di integrazioni e/o modifiche e codice identificativo di ogni singola attrazione, con l'indicazione degli estremi del provvedimento di attribuzione;

f) periodo per cui è richiesta l'autorizzazione, compreso il tempo per montaggio e lo smontaggio delle strutture.

g) **INDICAZIONE ESATTA** della/e denominazione dell'attrazione/i, **e non nome di fantasia**, risultante dall'elenco di cui all'art. 4 della legge 18-3-1968 n. 337 approvato con decreto interministeriale del 23-4-1969 e successivi aggiornamenti che dovrà coincidere con la denominazione indicata nel libretto dell'attività; la categoria di appartenenza in riferimento alla classificazione di cui all'art. 4 della legge n. 337/68 ed indicazione degli eventuali accessori e il codice identificativo con estremi del provvedimento di rilascio, che dovrà corrispondere a quello riportato sulla targa metallica applicata in posizione ben visibile sull'attrazione stessa;

h) Dimensioni massime d'ingombro dell'attrazione/plateatico espressa in metri quadrati compreso pedane, locali accessori, gruppi elettrogeni, casse, etc.;

i) presenza nelle sagre degli anni precedenti con l'esatta indicazione delle attrazioni con le quali si è stati presenti.

Il servizio Attività produttive provvederà ad effettuare le verifiche d'ufficio sulle dichiarazioni rese in merito ai precedenti punti ai sensi del d.p.r. 445/2000.

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- La dichiarazione sul possesso dei requisiti morali previsti dalla normativa vigente da parte dei soggetti, oltre al rappresentante legale che hanno potere di rappresentanza legale dell'impresa, da rendere su modello predisposto dall'Amministrazione comunale;
- Copia di polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi in corso di validità per il periodo in cui si svolgerà la manifestazione e della ricevuta del pagamento del premio qualora la prima scadenza della polizza sia superata, dalla quale si evinca il rinnovo.
- copia del collaudo annuale delle attrazioni predisposto da professionista abilitato ossia di certificazione sottoscritta da tecnico abilitato, attestante che l'attrazione è stata sottoposta a

- verifica annuale sulla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici e di ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica o privata incolumità;
- dichiarazione indicante presso quale ente è depositato il libretto di attività sul quale risultino riportate le risultanze delle suddette verifiche tecniche;
 - idonea documentazione tecnica illustrativa e certificativa, atta a dimostrare la sussistenza dei requisiti tecnici dell'attrazione (disegni e/o schemi, corredati di foto, delle strutture principali e dei particolari costruttivi)
 - Le generalità degli eventuali Conduttori e la loro accettazione firmata;
 - Dichiarazione di designazione di una o più unità di personale con funzioni di addetto antincendio a rischio alto per ogni ditta fermo restando che il numero di addetti antincendio deve essere commisurato alla tipologia dell'attrazione e alla dimensione della stessa.
 - le attrezzature di sicurezza in possesso dell'attrazione.
 - dichiarazione sulle risultanze dell'ultima verifica effettuata estrapolata dal libretto dell'attività nel quale devono essere riportate, a cura del gestore, gli esiti su ciò che è stato rilevato.
 - in caso di società cooperativa idonea documentazione da estratto del libro soci qualora non ancora risultante l'aggiornamento presso il registro delle imprese, con l'obbligo di trasmissione di ogni successivo aggiornamento qualora intervengano modifiche dopo la presentazione della domanda.
 - planimetria con ingombro dell'attrazione redatta da tecnico abilitato
 - Indicazione del Tecnico abilitato all'esercizio della professione che curerà il fascicolo DUA e degli atti da sottoporre alla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo
 - Informativa Privacy debitamente sottoscritta e datata

INOLTRE PER LA CATEGORIA DELLE PICCOLE ATTRAZIONI:

- fotografia (perfettamente leggibile) della targa metallica applicata sull'attrazione indicante il codice identificativo ed il nome dell'attrazione risultante dall'elenco di cui all'art. 4 della legge 18-3-1968 n. 337 approvato con decreto interministeriale del 23-4-1969 e successivi aggiornamenti
- fotografia (perfettamente leggibile) dell'attrazione in esercizio al fine di riscontrare l'effettiva attività esercitata. In particolare per le attrazioni quali rotonde e tiri di vario genere si dovrà produrre una fotografia dalla quale riscontrare chiaramente l'esercizio proposto ed autorizzato.

Qualora non venga allegata la documentazione sopraindicata le attrazioni verranno incluse nella graduatoria provvisoria con riserva, con possibilità di integrare su richiesta dell'ufficio competente che attiverà il soccorso istruttorio, nei 15 giorni successivi alla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria pena l'esclusione dalla graduatoria definitiva.

L'incompletezza della domanda e la mancanza della documentazione richiesta in allegato alla domanda e/o l'accertata non veridicità delle indicazioni e dichiarazioni contenute nella domanda, comporterà, oltre alle previste sanzioni di legge e quelle previste dal Regolamento, l'esclusione dalla graduatoria provvisoria.

Il mancato rispetto dei termini sopraindicati comporterà anche la decurtazione di un punto dal punteggio di anzianità acquisito risultante dalla graduatoria dell'anno precedente risultante agli atti d'ufficio.

La difforme indicazione della denominazione delle attrazioni rispetto al D.M. e la mancata sottoscrizione e firma non leggibile comporterà l'esclusione dalla procedura concorsuale.

Le dichiarazioni ed i dati riportati nella domanda risultano avere il carattere di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, rimanendo impregiudicata la facoltà del Comune di operare verifiche e controlli con tutti i mezzi consentiti dalla Legge e devono essere corredate da copia del documento di identità in corso di validità.

4 GRADUATORIE E PUNTEGGI

Le domande pervenute verranno esaminate dal Settore competente, che provvederà a verificare la regolarità e la completezza delle stesse, ad acquisire eventuali informazioni non indicate nelle medesime e a fare la relativa istruttoria con la verifica del possesso dei requisiti professionali.

Il Responsabile del 1° Settore predispone apposita graduatoria provvisoria per categoria di attrazioni (grandi, medie e piccole) in base al punteggio determinato dall'anzianità di presenza nell'area stessa di ciascuna attrazione maturata fino all'anno precedente nella festa di Santa Greca di maggio come risultante dalle graduatorie approvate (farà fede la documentazione agli atti dell'Amministrazione).

La graduatoria provvisoria verrà approvata con atto del Responsabile del 1° Settore separatamente per piccole, medie e grandi attrazioni in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente.

Ad ogni ditta che avrà presentato regolare domanda per la concessione di suolo pubblico per l'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante verrà attribuito il punteggio tenendo conto della posizione in graduatoria per la festa di Santa Greca di maggio dell'anno precedente:

1. Punti 1 (uno) per ogni anno di presenza dell'attrazione per cui si presenta istanza, dando per acquisito il punteggio maturato fino all'anno precedente come risultante dalle graduatorie della festa di maggio approvate dall'Amministrazione.
2. Le attrazioni con pari punteggio verranno collocate in graduatoria in ordine di presentazione al protocollo ovvero di arrivo alla casella PEC del Comune.

Si ribadisce che verranno escluse le domande inviate tramite casella di posta ordinaria.

Potranno essere presentati ricorsi/osservazioni/richieste di riesame del punteggio assegnato, esclusivamente in forma scritta, avverso la graduatoria provvisoria entro e non oltre dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria nell'albo on line e nel sito istituzionale del Comune in Amministrazione trasparente.

Non sono ammessi i "doppioni" delle grandi e medie attrazioni, fatta eccezione per la tipologia gonfiabili, per i quali la Ditta assegnataria può anche modificarne il tema a condizione che stia nei limiti di ingombro del gonfiabile in graduatoria maggiorato del 10%.

Non sono considerati "Doppioni" le attrazioni aventi le stesse caratteristiche delle giostre per adulti ma di dimensioni ridotte, destinate esclusivamente ai bambini.

Per doppioni si intendono le attrazioni aventi lo stesso nome e/o le stesse funzioni.

Per la categoria "piccole attrazioni" al fine di permettere l'installazione di almeno una attrazione per ogni tipologia risultante dall'elenco di cui all'art. 4 della legge 18-3-1968 n. 337 approvato con decreto interministeriale del 23-4-1969 e successivi aggiornamenti, verranno redatte le sub graduatorie per ogni singola tipologia di cui all'art.4 della legge di cui sopra, a seguito delle quali si procederà a redigere la graduatoria di assegnazione degli spazi che dovrà rispettare, a prescindere dal punteggio, il seguente ordine e priorità:

1. la prima attrazione di ogni singola graduatoria redatta per tipologia, con priorità al punteggio più alto;
2. la seconda attrazione di ogni singola graduatoria redatta per tipologia, con priorità al punteggio più alto;
3. la terza attrazione di ogni singola graduatoria redatta per tipologia con priorità al punteggio più alto;

4. solo nel caso in cui sia possibile superare il limite di cui al successivo capoverso, la quarta attrazione e così via.....

È consentita l'installazione di un numero massimo di 3 (tre) attrazioni per ciascuna tipologia delle piccole attrazioni.

È consentito superare il limite massimo di installazione di n. 3 piccole attrazioni, fatta eccezione per i cosiddetti automatici quali pugnometro, pesca verticale, calciometro, forza muscolare mazza e similari, esclusivamente nei seguenti casi:

- disponibilità residua di superficie a perimetro nel limite percentuale prevista dall' articolo 13 lettera "a" del Regolamento;
- disponibilità residua di superficie a perimetro oltre il limite percentuale prevista dall'articolo 13 lettera "a" resasi disponibile anche a seguito di rinunce e non assegnabili ai sensi dell'articolo 13 alle grandi e/o medie attrazioni;

L'attrazione giostra a seggiolini qualora in posizione utile in graduatoria potrà essere installata esclusivamente in un angolo del perimetro.

Le graduatorie provvisorie per le grandi, medie e piccole attrazioni verranno pubblicate per 15 giorni.

Le graduatorie definitive per le grandi, medie e piccole attrazioni saranno approvate unitamente alla planimetria di massima predisposta dall'ufficio tecnico comunale.

L'obbligo di notifica si intenderà adempiuto con la pubblicazione sull'albo pretorio comunale online e pubblicazione nel sito web istituzionale del Comune nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente.

5 ATTRAZIONI NOVITÀ

Nell'ambito dell'organico può essere riservata una superficie, in rapporto all'area assegnata, quantificabile all'atto della deliberazione di individuazione dell'elenco delle aree, per installare "attrazioni novità, di grande spettacolarità e forte richiamo per il pubblico" appartenenti alla categoria delle grandi, delle medie e delle piccole attrazioni.

Sono considerate "novità" quelle attrazioni, provviste di licenza di esercizio, che non hanno mai partecipato al parco di divertimenti in occasione della Sagra di Santa Greca e non sono riconducibili a quelle presenti nella graduatoria di anzianità.

In occasione della Festa di Santa Greca di maggio il numero massimo delle attrazioni novità è così determinato:

grandi attrazioni: 1
medie attrazioni: 1
piccole attrazioni: 1

La dimensione massima dell'attrazione novità della categoria –grandi attrazioni- non potrà essere comunque superiore a mq 600.

L'assegnazione dell'area a tale attrazione è effettuata dall'Amministrazione Comunale senza attribuzione di punteggio.

Qualora pervengano più richieste per attrazioni novità delle tre categorie, si procederà a sorteggio pubblico.

6 PRESENTAZIONE DELLA DUA E DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

La concessione del suolo pubblico costituisce procedura preliminare e separata dal rilascio del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività.

La concessione del suolo pubblico verrà rilasciata dal Responsabile del I Settore competente a seguito dell'approvazione della graduatoria definitiva e della planimetria generale di inquadramento delle attrazioni.

I concessionari, dopo che è stata rilasciata la concessione del suolo pubblico, provvederanno ad inoltrare la documentazione necessaria per l'esame da parte della Commissione comunale/provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Si chiarisce che qualora venga presentata la documentazione di seguito richiesta senza che si sia titolari di concessione di suolo pubblico, la stessa verrà rigettata e non darà diritto all'eventuale esercizio dell'attività.

Trattandosi della fattispecie di più ditte che intendono installare contemporaneamente e nella stessa area le proprie attrazioni, è ammessa la presentazione di un unico progetto o di più progetti a firma di tecnico abilitato corredati dalla documentazione di seguito indicata:

Qualora venga redatto un progetto tecnico generale che possa comprendere la collocazione delle diverse attrazioni, compreso il progetto generale degli impianti realizzati, in particolare quello elettrico, lo stesso dovrà essere accompagnato da tutta la documentazione tecnica necessaria (relazione generale e tecnica con tutti i materiali utilizzati, planimetrie generali, particolari costruttivi, schemi unifilari, sezioni di scavo, ecc.) esaustiva da poter essere valutata. La relazione accompagnatoria e il progetto tecnico, corredato da tutta la documentazione tecnica necessaria per essere esaminata, dovrà riportare:

- Individuazione delle vie di esodo, mezzi di estinzione antincendio in dotazione alle singole attrazioni, localizzazione dei punti di allaccio ENEL e dei Gruppi Elettrogeni (nel caso di presenza di questi ultimi dovrà essere presentata tutta la documentazione tecnica degli stessi), posizionamento dei quadri elettrici e delle linee di alimentazione, caratteristiche delle linee di alimentazione comprese la profondità di scavo delle stesse e i particolari costruttivi, caratteristiche dei quadri elettrici e i particolari tecnici degli stessi, impianto di terra comprese i particolari tecnici dello stesso, l'impianto di illuminazione ordinaria e di emergenza di ogni singola attrazione. Inoltre dovrà essere presentata la verifica delle linee di distribuzione di alimentazioni alle singole attrazioni.

- il relativo piano di emergenza generale nel caso di progetto unico per le attrazioni interessate;

- copia del manuale di uso e manutenzione dell'attività, redatto dal costruttore con le istruzioni complete, incluse quelle relative al montaggio e smontaggio, al funzionamento e alla manutenzione (redatti in lingua italiana)

- copia del libretto dell'attività

- Ogni attività, successivamente al primo utilizzo, deve essere oggetto delle verifiche previste nel manuale di uso e manutenzione e, in ogni caso, di almeno una verifica annuale da parte di tecnico abilitato o di un organismo di certificazione sulla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici e di ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica e privata incolumità. Le risultanze delle verifiche devono essere riportate, a cura del gestore, sul libretto dell'attività. Il manuale di uso e manutenzione e il libretto dell'attività devono essere a disposizione degli organi di controllo locali.

-Ai fini delle misure di prevenzione incendi si precisa che il concessionario dovrà presentare apposita dichiarazione dalla quale risulti che :

I liquidi infiammabili devono essere tenuti in contenitori di sicurezza, chiusi e conservati in luoghi idonei.

Gli spazi sottostanti ed adiacenti le attrazioni, i veicoli e le carovane non devono essere utilizzati per depositare materiale combustibile o infiammabile; negli stessi spazi deve essere rimossa la vegetazione e devono essere adottati gli accorgimenti atti ad evitarne la crescita, quando essa possa rappresentare pericolo d'incendio.

I contenitori di G.P.L. sia pieni che vuoti, devono essere custoditi in conformità alle specifiche norme di prevenzione incendi.

É vietato l'impiego di gas infiammabile per il gonfiaggio di palloni in vendita o in esposizione.

É proibito l'uso di fiamme e di materiali infiammabili per gli effetti speciali durante gli spettacoli a meno che non vengano adottate specifiche precauzioni per prevenire incendi.

Il progetto e l'allegata documentazione sopra riportata dovranno essere presentati, pena l'esclusione dalla graduatoria definitiva e dalla planimetria, **entro e non oltre 15 giorni antecedenti la data prevista per l'inizio della festa.**

Successivamente dopo che è stata esaminata la documentazione di cui in precedenza dalla Commissione comunale di vigilanza locali di pubblico spettacolo e prima del sopralluogo nell'area interessata, i titolari di concessione o i loro tecnici di riferimento dovranno presentare:

-La dichiarazione di corretto montaggio di ciascuna attività che deve essere attestata con una specifica dichiarazione sottoscritta dal gestore, purché in possesso dei requisiti di cui al comma 3, oppure da tecnico abilitato. Essa riguarda tutti gli aspetti di sicurezza, compreso quello relativo ai collegamenti elettrici in tutti i casi di installazioni effettuate in aree o parchi attrezzati ove sia già presente un impianto di terra e l'erogazione dell'energia elettrica avvenga, per ciascuna attività, da apposito quadro dotato di tutte le protezioni, compreso l'interruttore differenziale. Negli altri casi, compreso quello in cui è presente il solo contatore della società erogatrice, la dichiarazione di corretto montaggio deve essere accompagnata da una dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di alimentazione dell'attività, a firma di tecnico abilitato. Ai fini della legittimazione a firmare la dichiarazione di corretto montaggio di cui al punto precedente, qualora sia il gestore dell'attività a sottoscriverlo, lo stesso deve frequentare, con esito positivo, un apposito corso di formazione teorico-pratica, le cui modalità di svolgimento sono stabilite con decreto del Ministero dell'interno, che può prevedere differenziazioni di contenuto e durata del corso medesimo a seconda del grado di esperienza maturato dal gestore nelle attività di spettacolo viaggiante.

-Le dichiarazioni di conformità dell'impianto a regola d'arte, ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 dall'impresa installatrice degli impianti realizzati, in particolare quello elettrico.

Contestualmente dovrà essere presentata al SUAPE la dichiarazione unica autocertificativa (D.U.A.) ai sensi della normativa vigente per l'esercizio dell'attività.

A seguito della effettiva installazione delle attrazioni, la Commissione di vigilanza effettuerà il sopralluogo ai fini del rilascio del prescritto parere.

Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività è subordinato al parere favorevole della Commissione Comunale/Provinciale per i locali di pubblico spettacolo. Pertanto nessuna attrazione in assenza di detto parere potrà essere autorizzata all'esercizio salvo il caso in cui la stessa Commissione rimandi all'Amministrazione Comunale le opportune valutazioni in merito.

7 MODALITA' DI CONCESSIONE DELLE AREE PUBBLICHE

La concessione delle aree pubbliche avverrà sulla base degli spazi disponibili.

I richiedenti non potranno rivendicare alcun diritto per l'assegnazione di spazi che avverrà esclusivamente in base alla disponibilità, alla graduatoria e alle norme vigenti in materia di sicurezza e di pubblica incolumità ma dovranno occupare quello individuato nella planimetria predisposta dall'Amministrazione comunale e assegnato in ordine di graduatoria.

Non potranno altresì rivendicare alcun diritto sul suolo pubblico occupato in passato.

L'area comunale disponibile per la festa di Santa Greca di maggio è quella antistante la piazza della chiesa di Santa Greca adiacente al Polo fieristico.

La superficie complessiva della piazza ammonta a :

- superficie luna park (al netto della corsia di emergenza) mq 13.100
- superficie comune tra le attrazioni 55% della superficie luna park sopraindicata pari a mq 7.200;
- superficie netta attrazioni mq 5900;

A conferma di quanto disposto dal Regolamento all'art. 13 in merito alla modalità di concessione delle aree pubbliche, la superficie sopraindicata destinata a spettacolo viaggiante, verrà ripartita come segue:

il numero massimo delle attrazioni ammissibili per la festa di Santa Greca di maggio è come previsto dal vigente Regolamento all'art. 13:

- grandi attrazioni: 3
- medie attrazioni: 12
- piccole attrazioni: 15

La superficie complessiva della piazza ammonta a :

- superficie luna park (al netto della corsia di emergenza) mq 13.100
- superficie comune tra le attrazioni 55% della superficie luna park sopraindicata pari a mq 7.200;
- superficie netta attrazioni mq 5900.

Il numero massimo delle attrazioni ammissibili per la festa di Santa Greca di maggio è:

- grandi attrazioni: 3
- medie attrazioni: 12
- piccole attrazioni: 15.

Nell'ambito delle percentuali sopraindicate sono da ricomprendersi anche le attrazioni novità di cui all'art. 9 del regolamento comunale.

La superficie a perimetro residuale dall'assegnazione degli spazi alle grandi e medie attrazioni verrà assegnata in ordine di graduatoria di assegnazione descritta nel precedente articolo 4 alle piccole attrazioni con parete cieca in ordine di graduatoria partendo dal lato destro rispetto all'ingresso a salire verso la S.S 130. Esaurito tale spazio si ripeterà la stessa procedura sul lato sinistro.

8 ONERI DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

Il rilascio dell'autorizzazione ad occupare le aree è subordinato al versamento dell'importo determinato dall'Amministrazione Comunale e previsto per le diverse categorie dello spettacolo viaggiante, per gli oneri di occupazione spazi ed aree pubbliche, stabilito con tariffe approvate dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 25 del 8.2.2024 di seguito indicate:

SPETTACOLI VIAGGIANTI

SPETTACOLI VIAGGIANTI			
	OGGETTO	SUOLO PUBBLICO E TARI	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
6 a	LUNA PARK CON SUPERFICIE OCCUPATA DA 0 MQ A 100 MQ	€. 0,32 X mq	€. 1,50 X MQ
6 b	LUNA PARK CON SUPERFICIE OCCUPATA DA 101 MQ A 200 MQ	€. 0,32 X mq	€. 1,60 X MQ
6 c	LUNA PARK CON SUPERFICIE OCCUPATA DA 201 MQ A 400 MQ	€. 0,32 X mq	€. 1,20 X MQ
6d	LUNA PARK CON SUPERFICIE OCCUPATA DA 401 MQ A 800 MQ	€. 0,32 X mq	€. 1,10 X MQ
	LUNA PARK CON SUPERFICIE OCCUPATA DA 801 MQ A 1500 MQ	€. 0,32 X mq	€. 1,10 X MQ

MODALITÀ DI PAGAMENTO:

-Gli operatori economici esercenti attività di spettacolo viaggiante dovranno obbligatoriamente corrispondere gli oneri per occupazione di suolo pubblico entro 5 giorni decorrenti dall'approvazione della graduatoria definitiva fatto salvo il recupero con procedura esecutiva delle somme da corrispondere per tale titolo all'amministrazione comunale.

Il mancato pagamento di detto canone di occupazione spazi ed aree pubbliche comporta la perdita del punteggio di anzianità.

L'imposta comunale sulla pubblicità, ove ricorra, deve essere corrisposta dai concessionari secondo le norme e le procedure vigenti nel Comune.

Il pagamento degli oneri di concessione di suolo pubblico dovrà essere fatto prima della consegna dell'atto di concessione attraverso la **Piattaforma dei Pagamenti Online della Regione Sardegna** visitando [pagoPA Sardegna](#), selezionando **Comune di Decimomannu** come ente per cui si intende effettuare un pagamento e come tipologia di pagamento spontaneo quello denominato rispettivamente:

Pagamenti senza autenticazione- Comune di Decimomannu- Canone unico patrimoniale aree mercatali indicando come causale "Pagamento Canone unico Santa Greca Maggio 2024.

La ricevuta di pagamento dovrà essere presentata prima del rilascio della concessione di suolo pubblico.

In caso di mancata presentazione della ricevuta di pagamento non si procederà al rilascio della concessione.

Saranno esclusi dalle concessioni e dalla relativa graduatoria gli esercenti che risultano alla data di pubblicazione del presente bando inadempienti nei pagamenti degli oneri degli anni precedenti (art. 22 del Regolamento comunale).

9 DECADENZA DELLA CONCESSIONE

Qualora l'interessato, ingiustificatamente, non occupi l'area entro il **lunedì 29 aprile 2024 antecedente la Festa**, o altro termine indicato dall'Amministrazione, la concessione decade e l'area potrà essere assegnata ad altri richiedenti senza che l'interessato possa avanzare diritti di sorta.

Eventuali rinunce parziali o totali all'installazione delle attrazioni, dovranno essere comunicate dai titolari al Comune entro il termine di 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione ossia entro il 30 marzo.2024.

La mancata comunicazione nei termini suddetti di eventuali rinunce all'installazione delle attrazioni, determinerà, l'obbligo del pagamento, da parte dei titolari, del relativo canone per l'occupazione del suolo pubblico. La rinuncia dovrà essere motivata e comunicata tempestivamente, in caso contrario si perderà l'anzianità acquisita.

10 PRESCRIZIONI PER L'INSTALLAZIONE

Il concessionario di area comunale deve rispettare le seguenti condizioni per l'installazione delle attrazioni:

- a) ottemperare a tutte le disposizioni circa la collocazione e l'esercizio dell'attrazione, producendo la certificazione di collaudo e, per il corretto montaggio delle attrazioni, la propria dichiarazione sottoscritta;
- b) iniziare l'attività alla data prevista;
- c) ottemperare a tutte le disposizioni inerenti il decoro e l'efficienza dell'attrazione;
- d) non sospendere l'attività dell'attrazione durante il periodo e gli orari obbligatori indicati nell'autorizzazione di agibilità.
- e) è consentito l'uso sonoro degli apparecchi di diffusione sonora o di imbonimento nei limiti previsti dalla legge; è vietato l'uso di rumori che non siano necessari al funzionamento dell'attrazione (es. sirene nei pugnometri) con le limitazioni di cui all'art. 23 del Regolamento Comunale.

Se per gravi motivi documentabili, i concessionari si trovino nell'impossibilità di iniziare l'attività alla data prevista o nella necessità di smontare l'attrazione prima della scadenza della concessione, essi devono fare richiesta scritta all'Amministrazione, che rilascerà, in caso di accoglimento il necessario nulla osta; in caso di rifiuto di nulla osta e di abbandono del Parco, l'esercente è escluso dalla manifestazione nei due anni successivi.

In caso di inottemperanza alle disposizioni sin qui sopra indicate, il concessionario sarà immediatamente allontanato dal Parco Divertimenti ed escluso dalla medesima manifestazione nell'anno successivo.

I concessionari di posteggio non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare anche con piccole sporgenze o qualsiasi altro oggetto, spazi comuni riservati al transito destinati a tutela interessi pubblici o privati.

E' vietato l'abbinamento, lo scambio e lo spostamento di spazi senza preventiva autorizzazione del Comune.

Il concessionario è responsabile dei danni arrecati al suolo sottostante, alle aree prospicienti e retrostanti.

E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della sagra. In caso contrario l'operatore, salvi i documentati casi di forza maggiore, sarà considerato assente a tutti gli effetti. Lo spazio concesso non deve rimanere incustodito.

L'assenza senza giustificato motivo comporterà la perdita del punteggio maturato per anzianità di frequenza.

La concessione dello spazio è vincolata, oltre al pagamento degli oneri di occupazione del suolo pubblico nella misura indicata annualmente con deliberazione della Giunta Comunale a garanzia della pulizia e del corretto utilizzo dell'area assegnata, al pagamento di tutti i tributi vigenti al momento del rilascio della concessione relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Costituisce occupazione abusiva l'occupazione del posteggio senza titolo autorizzatorio e/o senza titolo di pagamento degli oneri di occupazione del suolo pubblico; in tal senso e, sempre che non pregiudichi i diritti di terzi, sarà comminata una sanzione pari al triplo dell'importo complessivo dovuto e si provvederà alla rimozione forzata imputando all'operatore abusivo gli ulteriori oneri dovuti per l'intervento.

In caso di occupazione di posteggi già attribuiti ad altri operatori, si provvederà alla rimozione forzata imputando all'operatore abusivo gli ulteriori oneri dovuti per l'intervento e all'esclusione dalla Sagra per due anni.

11 DIVIETO DI SUB CONCESSIONE E DI SOSTITUZIONE DELL'ATTRAZIONE

Il titolare dell'attrazione per cui è data la concessione, è tenuto a gestirla direttamente e ad installare l'impianto per il quale ha richiesto e ottenuto la concessione.

E' vietata ogni forma di sub-concessione; in caso di violazione della prescrizione, la concessione sarà revocata e tanto il concessionario che il sub-concessionario saranno esclusi da ogni forma di concessione del suolo pubblico per almeno tre anni e perderanno definitivamente il punteggio acquisito per anzianità.

Ogni sub-concessione, che comunque simulata, abbia lo scopo di eludere questa disposizione, comporta l'immediata revoca della concessione stessa e l'esclusione per le tre successive edizioni della stessa manifestazione.

Peraltro, sarà consentita, prima dell'installazione, la sostituzione dell'attrazione autorizzata con altra dello stesso tipo, di proprietà di terzi, solo allorché l'impossibilità di disporre della propria attrazione sia determinata da sinistro accertato e non tempestivamente riparabile, e sempre che l'attrazione di terzi sia gestita direttamente dal concessionario dell'area.

12 SOSTITUZIONI, CAMBI E RINUNCE.

Per sostituzione si intende sostituire la vecchia attrazione con una nuova uguale alla precedente; per cambio si intende cambiare la tipologia di attrazione. Con la sostituzione si conserva il punteggio per anzianità, con il cambio no, trattandosi di attrazione differente.

Ai fini della formulazione della graduatoria, la sostituzione di un'attrazione con altra dello stesso tipo della vecchia attrazione le cui misure d'ingombro siano pari o inferiori alla vecchia attrazione non comporta perdita di punteggio.

L'esercente che intende rinunciare alla concessione dell'area deve comunicarlo almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione (ossia entro il 30 marzo 2024) al protocollo del Comune o comunque entro altro termine indicato dall'Amministrazione comunale.

Il Responsabile del Settore competente provvede a fare nuova assegnazione secondo stretto ordine di graduatoria della medesima categoria dell'attrazione, salvo mancanza di spazi idonei. In caso di mancata partecipazione alla manifestazione, entro i termini previsti dal comma precedente, senza che siano stati addotti validi e giustificati motivi (certificato medico rilasciato da struttura pubblica, grave lutto familiare), l'esercente perde il punteggio acquisito per l'anzianità di presenza.

13 – OBBLIGHI E DIVIETI DEL CONCESSIONARIO.

Il provvedimento di concessione ha carattere personale ed è quindi vietata la sub-concessione ad altri sotto qualsiasi forma. In caso di trasgressione, l'autorizzazione sarà immediatamente revocata e, sia il concessionario che il sub-concessionario, saranno esclusi da future concessioni nel Comune di Decimomannu per un periodo non inferiore ad anni due.

Il Concessionario deve provvedere alla pulizia giornaliera e finale dell'area occupata dall'attrazione e dai carriaggi e dalle carovane abitative, collocando i rifiuti raccolti negli appositi contenitori secondo le disposizioni dettate dal Comune per la raccolta differenziata dei rifiuti. Inoltre deve provvedere al corretto mantenimento dell'attrazione e delle carovane per il decoro dell'area stessa. E' vietato eseguire, salvo casi particolari e previo rilascio di specifica autorizzazione del Settore competente, manomissioni, escavazioni o altri lavori che alterino lo stato del suolo.

Il titolare della concessione è tenuto comunque a restituire l'area avuta in concessione nelle stesse condizioni in cui gli è stata assegnata sia per quanto riguarda la pulizia che per i ripristini eventualmente necessari.

L'Amministrazione comunale non risponde per eventuali danni a persone, cose od altro che dovessero verificarsi in virtù della concessione rilasciata ed è comunque sollevata da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso e dal funzionamento delle attrazioni installate sull'area concessa.

Le violazioni di cui ai commi precedenti sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento della somma di € 500,00 fermo restando l'obbligo di cui al successivo comma.

Ogni alterazione o modificazione causata dal concessionario dovrà essere dallo stesso ripristinata, a proprie spese, non appena smontata l'attrezzatura.

Qualora non venga ottemperato a quanto prescritto dal comma precedente, il Comune provvederà a far eseguire a spese del concessionario il ripristino dello stato dei luoghi.

Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che si dovessero verificare nel periodo di concessione, in conseguenza ed in dipendenza dell'esercizio dell'attività, sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità l'Amministrazione Comunale.

E' a carico dei concessionari l'onere di munirsi di apposita polizza assicurativa agli effetti della responsabilità civile verso i terzi.

Ciascun titolare di attrazione è tenuto ad operare direttamente, essendo vietata ogni forma di sub-concessione oppure, ferme restando le sue responsabilità amministrative, civili e penali, per mezzo delle seguenti categorie di collaboratori:

- Parenti o affini fino al terzo grado, purché conviventi o convivente more uxorio;
- Terze persone, purché conviventi con il titolare dell'attrazione;
- Dipendenti.

Le attrazioni dovranno sospendere l'attività sonora durante lo svolgimento delle cerimonie religiose più significative il cui orario sarà indicato nelle autorizzazioni di esercizio; in ogni caso, l'uso degli

altoparlanti dovrà essere moderato durante tutta la giornata e non potrà superare il limite di dB stabiliti dal D.P.C.M. 16.04.1999, n° 215 e successive modificazioni e integrazioni al fine di non arrecare disturbo agli atti di devozione dei fedeli che si trovano nel vicino santuario;

Il gestore dell'attrazione sarà responsabile di tutto quanto concerne l'impianto e l'esercizio dell'attrazione (norme igienico-sanitarie, sicurezza dell'esercizio etc.), esonerando l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità per danno o molestia a persone o cose, gli operatori devono sempre presentare le loro attrazioni in condizioni di decoro e sicurezza, dovranno essere scrupolosamente rispettate le condizioni inserite nella licenza d'esercizio, l'installazione delle attrazioni, preventivamente autorizzate, deve avvenire sotto il controllo della Polizia Municipale e dell'Ufficio Tecnico del Comune, nel rispetto del luogo, confini e altre condizioni stabilite nelle singole licenze.

Il concessionario è responsabile di tutto quanto concerne l'impianto ed il funzionamento dell'attrazione, esonerando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danno o molestia a persone e cose che potrebbero derivare, indipendentemente dalla concessione rilasciata.

I titolari della concessione sono tenuti ad osservare le seguenti prescrizioni:

1. ritirare la concessione di occupazione suolo pubblico relativa all'installazione dell'attrazione;
2. provvedere a proprie spese all'allacciamento elettrico delle attrazioni, previo apposito contratto da stipularsi con l'Ente preposto ed al pagamento di qualsiasi onere per altri eventuali consumi energetici;
3. ad esporre in modo chiaro ed in luogo visibile (a fronte della cassa e, ove questa non esista, leggibile a chi ne sia interessato) il cartellino dei prezzi;
4. rispettare le prescrizioni concernenti l'uso degli impianti di amplificazione sonora.

Non è consentito occupare spazi diversi da quelli assegnati, né installare le attrezzature durante il funzionamento delle attività, salvo specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, pena la revoca della concessione.

Il concessionario dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire l'incolumità degli operatori e dei frequentatori del Luna Park.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSENSO DELL'INTERESSATO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI

I dati personali vengono raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente istanza viene resa.

I dati raccolti nell'ambito del procedimento di cui al presente bando potranno essere oggetto di comunicazione: al personale dipendente dell'Amministrazione, responsabile del procedimento, o comunque in esso coinvolto per ragioni di servizio, a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della normativa vigente, ai soggetti destinatari di eventuali comunicazioni e segnalazioni come previsto dalle leggi vigenti.

I dati raccolti, verranno trattati mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.

Si rinvia nel dettaglio all'informativa privacy che dovrà essere allegata alla domanda e debitamente sottoscritta.

Il Responsabile del procedimento è la **Dott.ssa Donatella Garau –Responsabile del 1° Settore**

Telefono 070-9667031- 3486556900 -MAIL: dgarau@comune.decimomannu.ca.it

Il presente avviso, unitamente alla modulistica è in pubblicazione all'albo on line dal 21 febbraio 2024 al 21 marzo 2024 e nella apposita sezione di Amministrazione trasparente sul sito www.comune.decimomannu.ca.it, sarà inoltre inviato alle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Decimomannu, lì 21 febbraio 2024

Il Responsabile del 1° Settore
Dott.ssa Donatella Garau

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.
82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce quello cartaceo)